

svolgere indagini su presunte violazioni ed effettuare ispezioni, ottenere libri e registri contabili, o esigere che le persone vengano a deporre sotto giuramento o a effettuare dichiarazioni giurate. Dispone di ampi poteri per garantire il rispetto delle norme e può revocare l'autorizzazione e l'approvazione delle norme e procedure interne, ai sensi della sezione 39 del CMSA, stabilire condizioni, requisiti o istruzioni conformemente alle sezioni 26, 354 e 355 del CMSA e imporre sanzioni alle controparti centrali a norma della sezione 354 del CMSA.

- (13) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.
- (14) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo devono includere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»).
- (15) Le controparti centrali non malesi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati in Malaysia devono chiedere l'autorizzazione alla Securities Commission. La sezione 3.03 degli orientamenti stabilisce i criteri e la procedura per il riconoscimento. Per essere approvate, le disposizioni legislative e di vigilanza della giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale devono essere comparabili a quelle applicabili alle controparti centrali autorizzate e stabilite in Malaysia. La controparte centrale non malese deve rispettare effettivamente e in ogni momento la regolamentazione della sua giurisdizione nazionale, compresa la conformità ai PFMI. Prima dell'approvazione di una controparte centrale non malese sono necessarie anche la conclusione di accordi di cooperazione tra la Securities Commission e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza della controparte centrale non malese, e la disponibilità di un quadro giuridico nella giurisdizione di tale CCP che preveda la possibilità di riconoscere le controparti centrali estere.
- (16) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
- (17) Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia applicabili alle controparti centrali, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (18) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Malaysia al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Malaysia e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
- (19) Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia dovrebbero essere riesaminate periodicamente. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata la presente decisione.
- (20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia applicabili alle controparti centrali stabilite nel *Securities Commission Malaysia Act 1993* e nel *Capital Markets and Services Act 2007*, integrate dagli orientamenti sulle infrastrutture dei mercati finanziari della Securities Commission malese, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

